



del 15 ottobre 2022



Consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione di sistemi elicotteristici. Richiesta di urgente confronto

Trasmettiamo la nota del 14 ottobre inviata al Capo della Polizia dalla Segreteria Nazionale:

“Appena lo scorso 5 ottobre, con una dettagliata nota, avevamo sottoposto alla Sua attenzione – e a quelle dei medesimi altri odierni destinatari - la situazione critica in cui versa la generalità dei Reparti Volo, alle prese con una serie di problematiche che, se non affrontate con immediati interventi, sono destinate a provocare la paralisi di questo strategico ramo operativo.

Apprendiamo oggi che il 7 ottobre successivo la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della gestione Patrimoniale – Ufficio Affari Contrattuali per la Motorizzazione ha pubblicato un Avviso di consultazione di mercato propedeutica con la quale sollecita i player commerciali del settore a fornire ogni utile osservazione, parere e documentazione tecnica funzionale a predisporre una eventuale procedura per l'acquisizione di elicotteri di tipo bimotore a turbina di classe medio-leggera per la Polizia di Stato.

Il succitato avviso precisa come la consultazione preliminare non costituisce in alcun modo proposta contrattuale, né l'avvio o l'espletamento di una procedura finalizzata all'aggiudicazione della fornitura, avendo il carattere di informalità tipica di consultazioni preliminari di mercato. Non sussiste pertanto alcun obbligo in capo alla stazione appaltante di valutare tutta la documentazione acquisita, né di motivarne l'utilizzo o il mancato utilizzo. Si tratta insomma di nulla più che una fase di studio che lascia libera l'Amministrazione proponente di esercitare la piena discrezionalità nell'adozione delle scelte future. Nulla quindi che non possa essere rivisto alla luce di quanto già abbiamo avuto modo di chiarire.

In ragione di quanto precede crediamo necessario un momento di confronto con il vertice del Dipartimento della P.S. in relazione ad un tema, quello dell'approvvigionamento di velivoli e della funzionalità dei Reparti Volo, che per tutto quanto avevamo avuto modo di rappresentare nella recente richiamata nostra missiva risulta ora, proprio in virtù della manifestazione di interesse che è stata pubblicata, ancor più indifferibile.

Senza voler qui ripercorrere integralmente quanto precedentemente scritto, va tuttavia recuperato l'inciso in cui segnalavamo come, tra l'altro, oltre alle gravi carenze delle dotazioni tecnologiche, anche l'ambito delle risorse umane dovrà fare i conti con il prossimo collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età di circa un terzo dei piloti oggi in servizio. Rimarcato questo passaggio, ci limitiamo ora a riproporre alcune riflessioni circa la preoccupante situazione della logistica integrata del settore.

Il presupposto delle nostre perplessità può essere sintetizzato nella constatazione che l'acquisizione di nuovi elicotteri non può prescindere da una serie di valutazioni che vanno ben oltre la valutazione tecnica del tipo di velivolo. È infatti prioritario, e financo determinante, assicurare quella che in gergo viene definita come univocità della linea, concetto che declinato in parole povere altro non significa che avere a disposizione elicotteri dello stesso tipo.

Il che consente non solo consistenti risparmi nell'approvvigionamento di ricambi e negli oneri di manutenzione in generale. Ma pure risulta servente ad assicurare una più agevole continuità nella formazione del personale.

Insomma, l'acquisto di un nuovo sistema elicotteristico implica la riconversione dell'intero assetto della logistica ed un percorso di addestramento a cui devono sottoporsi tutti gli specialisti, tanto i piloti che devono acquisire la padronanza del nuovo velivolo, quanto dei meccanici che devono curarne l'efficienza.

Orbene, è evidente che la consultazione preliminare promossa dall'Ufficio Attività Contrattuali su cui siamo a discutere va nel senso opposto a quello che suggerirebbe il principio di buona amministrazione al quale dovrebbero essere informate le strategie gestionali.

C'è invero un ulteriore argomento che, oltre alle sin qui richiamate osservazioni, avrebbe dovuto scongiurare l'adozione del percorso scelto dall'Amministrazione e da noi fortemente criticato. La prassi insegna infatti che, nella migliore delle ipotesi, anche supponendo che la gara d'appalto sia pubblicata a breve, prima che sia possibile ottenere la consegna dei velivoli passerebbero non meno di tre - quattro anni. Tale prognosi, che pecca di ottimismo considerando le insidie con le quali si devono confrontare le procedure di acquisto quali quella in narrativa - essendo tra l'altro più probabile che no l'avvio di un contenzioso da parte dei competitori che non sono risultati vincitori - non considera poi i tempi richiesti per l'addestramento e la formazione degli specialisti.

Vero è che il drammatico quadro di insieme dei Reparti Volo, alle prese con carenze di risorse umane e logistiche, dipende da un'inerzia gestionale radicata in tempi risalenti, entrata in risonanza con un vincolo di utilizzo che ha imposto il vincolo di utilizzo di 8 elicotteri acquistati tra il 2013 ed il 2015 con i fondi delle Frontiere esterne, ci sono almeno tre Reparti Volo (Bologna, Pescara e Napoli) che sono rimasti esclusi dall'assegnazione di nuovi velivoli. Ma proprio per questo fatichiamo a comprendere per quale motivo la competente Direzione Centrale non abbia preso in considerazione l'opportunità di poter esercitare l'opzione per l'acquisto di ulteriori 4 elicotteri AW139, prevista dalla procedura con la quale nel 2019 si era avuta la fornitura di 2 di questi modelli per i Reparti Volo di Milano e Firenze.

Una opzione - che, proprio perché di assoluto buon senso, era stata supportata anche dai pareri della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali, a cui pure si era allineato il coevo Capo della Polizia - che a quanto ci risulta sarebbe ancora esercitabile. Ma che, inspiegabilmente, continua ad incontrare l'opposizione della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici.

Va per di più segnalato come si abbia a che fare con due percorsi di acquisizione che potrebbero benissimo procedere in parallelo. Nulla vieterebbe infatti di esercitare l'opzione per l'acquisto dei quattro elicotteri AW139, ed al contempo dare avvio ad una nuova gara d'appalto per la fornitura di nuovi velivoli. Ferme restando le manifestate perplessità per la prevista diversificazione del modello che vanno confermate, e che a nostro sommo avviso dovrebbero indurre ad un ripensamento.

A questo punto delle due l'una. Se la scelta di non accedere alla procedura semplificata opzionando gli ulteriori 4 elicotteri AW 139 discende da un approccio soggettivo, saremmo alle prese con una inaccettabile presa di posizione che antepone la prospettiva personale alla funzionalità e all'efficienza di un settore strategico. Il che imporrebbe un immediato intervento del vertice del Dipartimento della P.S. funzionale a riaffermare quali siano le linee guida alle quali deve essere informata l'azione di governo dei processi gestionali. Qualora invece la da noi criticata decisione dipenda da argomentazioni fondate su valutazioni oggettive, siamo sicuramente interessati a conoscerle e, nel caso, disponibili ad apprezzarle.

In ogni caso ci pare non si possa prescindere da un momento di confronto che, nell'ottica di favorire la trasparenza di percorsi decisionali così delicati, consenta alla scrivente Segreteria di venire a conoscenza delle ragioni eventualmente sottese a quella che pare, quantomeno in assenza di elementi utili ad una diversa interpretazione, una non condivisibile scelta”.

Incontro inquadramento Sovrintendenti promossi per meriti straordinari

Nella mattinata del 13 ottobre u.s. la Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e le Politiche del Personale ha convocato, una riunione in videoconferenza nel corso della quale ha esposto alle OO. SS. le linee guida riguardante lo stato dei fatti per le valutazioni del reinquadramento dei 1107 dipendenti per i quali doveva trovare applicazione il giudicato della Consulta. Tale riunione è stata fortemente e ripetutamente chiesta dal Siulp e dal Siap.

Con la Sentenza nr. 224 del 7 ottobre 2020 depositata il 27 ottobre 2020 e pubblicata sulla G. U. del 28 ottobre 2020 n. 44, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

Il Siulp e il Siap attesa le diversità di vedute con le interpretazioni conseguenti il parere del Consiglio di Stato con l'Amministrazione hanno chiesto di avere ulteriori chiarimenti circa gli esiti di ben 55 posizioni analizzate e retrodatate in virtù di un parere dell'avvocatura dello Stato intercorso tra la sentenza della suprema corte e il parere del consiglio di Stato di novembre 2021. Ecco perché, atteso che il parere dell'Avvocatura dello Stato, ad oggi, risulta essere noto solamente alla parte pubblica e non alle scriventi organizzazioni sindacali, è stato chiesto nelle more di avere contezza del tenore del predetto parere, un rinvio della riunione in modo da poter verificare, oppure individuare, un eventuale percorso da attuare nel solco sia della normativa vigente sia della dottrina e della consolidata giurisprudenza che consenta di accogliere favorevolmente le legittime aspirazioni di retrodatazione di tutti i colleghi interessati alla vicenda, anche attraverso una valorizzazione della promozione per meriti straordinari nei percorsi concorsuali. Abbiamo anche discusso, a latere della riunione, della necessità di snellire sempre più i processi per lo svolgimento dei concorsi interni, con procedure agevolate, e la necessità di sanare sperequazioni di trattamento rispetto ad altre Forze di Polizia, individuando percorsi idonei a velocizzare le progressioni nelle varie qualifiche, con un altro correttivo al riordino delle carriere.

L'amministrazione si è impegnata a convocare a breve un'altra riunione dopo aver visionato i contenuti del parere dell'Avvocatura dello Stato che, come abbiamo detto, non sono noti alle OO.SS..

Adeguamento ISTAT trattamento retributivo della Dirigenza della Polizia di Stato Richiesta chiarimenti urgenti

Riportiamo la nota del 13 ottobre u.s. inviata al Vice Capo della Polizia dalla Segreteria Nazionale:
“Nel rinnovarLe i nostri auguri per il nuovo prestigioso incarico e nell'attesa che si definisca la delicata fase istituzionale di insediamento del nuovo esecutivo, non possiamo esimerci dall'evidenziare, al fine di definire priorità

e impegno programmatico, la particolare situazione ed i conseguenti effetti negativi connessi all'attuale posizione dei Dirigenti della Polizia di Stato.

Come noto nel 2018 la nostra Dirigenza dopo un percorso tortuoso e complesso, ma fortemente voluto dal SIULP, ha visto concretizzarsi il riconoscimento dell'autonoma area contrattuale. Tale importante conquista – che nonostante la nostra contrarietà ha interessato solo le voci accessorie e taluni istituti normativi – ci consegna un iter deludente giacché, da ben quattro anni, per carenza di risorse, non ha consentito di poter giungere ad un'intesa per sottoscrivere il primo contratto, strategicamente delicato per le sorti della sicurezza atteso che è rivolto a coloro che sono chiamati ad interpretarne e garantire la delicata funzione di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che quella di contrasto al crimine, nell'ambito delle strategie indicate dall'Autorità nazionale di P.S. e dalle esigenze investigative.

Pur consapevoli che tali rivendicazioni non potranno che essere indirizzate al nuovo esecutivo, al quale chiederemo un incontro urgente in merito, certi ci riserverà la massima attenzione alle istanze che rappresenteremo anche alla luce degli scenari che si stanno delineando e che richiederanno un maggiore e più complesso impegno dell'apparato sicurezza, vi sono alcuni aspetti che, invece, necessitano di chiarimenti in sede tecnica. Tra questi, sicuramente, rientra la individuazione degli stanziamenti di bilancio appostati per la definizione del primo contratto ad integrazione di quello originario da tutti, esecutivo compreso, definito assolutamente insufficiente per sostenere adeguatamente l'importante procedura negoziale da troppo tempo attesa.

Altra questione, da qui la necessità di un Suo autorevole intervento, che necessita di un chiarimento urgente concerne l'adeguamento ISTAT, applicato al trattamento economico del personale dirigente, che stabilisce l'incremento medio della retribuzione dei dipendenti pubblici non contrattualizzati.

In merito si chiede di conoscere se esistano particolari limiti ed ostacoli, per i dirigenti della polizia di Stato, al riconoscimento del beneficio corrisposto al personale dei magistrati ed equiparati con il decreto triennale, emanato in esito al DPR 6 agosto 2021 (adeguamento stipendi ed indennità) che attribuisce, oltre agli adeguamenti cosiddetti Istat, vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 2, adeguamenti economici nella misura dell'1,46%, con decorrenza rispettivamente dal 1 gennaio 2022 e dal 1 gennaio 2023, a titolo di acconto sull'adeguamento stipendiale del triennio successivo.-

In ultimo, sempre nell'ottica dell'equità per la categoria, abbiamo più volte sollecitato l'emanazione dei decreti concernente il fondo perequativo per la valorizzazione dei Vice Questori Aggiunti e Vice Questori, e corrispondenti qualifiche dei ruoli dei Tecnici, relativi agli anni 2020/2021 ancora oggi non corrisposti.

Signor Vice Capo, comprenderà come i richiamati chiarimenti hanno incidenza sulle opportune e necessarie rivendicazioni politico sindacali a favore della Dirigenza della Polizia di Stato e sulla sua difficile comparazione con ogni altra forma di dirigenza nella P.A., una dirigenza strategica, altamente professionale ed operativa, su cui grava la pesantissima responsabilità del ruolo di Autorità di P.S. che incide anche sul sociale e che necessita di essere adeguatamente retribuita e necessariamente valorizzata”.

La sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" e la sua efficacia nel giudizio disciplinare

La sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste" ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare, vincolando il giudice a ritenerlo illegittimo anche quando nella motivazione si legge che è dubbia la riferibilità in concreto del fatto contestato all'imputato.

Il principio è espresso dalla recente sentenza n. 27130/2022, della Corte di Cassazione, sezione lavoro la quale, pur pronunciandosi in materia di pubblico impiego a regime non pubblicistico, ha ribadito un principio generale in ordine all'applicazione degli artt. 653 e 654 c.p.p., che definiscono l'efficacia del giudicato penale di condanna o di assoluzione.

I giudici di piazza Cavour hanno chiarito che la normativa attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di

assoluzione e a quella di condanna.

Pertanto, in tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare anche se l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, questa regola incontra il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità e della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione operata nel giudizio penale.

Pertanto, la sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è "perché il fatto non costituisce reato".

La vicenda di fatto ha riguardato il ricorso proposto in Cassazione da un dipendente dell'Agenzia delle entrate che ha impugnato la decisione con cui la Corte d'Appello, come il Tribunale in primo grado, aveva ritenuto la legittimità della sanzione espulsiva in riferimento a un fatto valutato in sede penale e definito con sentenza che acclarava che il fatto non era stato commesso.

Gli ermellini muovono dalla considerazione che l'efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall'art. 653, cod. proc. pen. - disposizione che fa sistema con l'art. 654, cod. proc. pen. nel definire l'efficacia del giudicato penale di condanna o di assoluzione - che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e a quella di condanna, rispettivamente quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso e quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

I giudici rammentano che la giurisprudenza di legittimità ha lungamente affermato che in tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato, seppure non precluda una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, incontra il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale (Cass., n. 3659 del 2021).

Viene, altresì, precisato che la sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è "perché il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 653, cod. proc. penale, tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito (Cass., n. 17221 del 2020).

Secondo la Suprema Corte nel caso in esame la Corte d'Appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi sopra esplicitati, atteso che la sentenza penale pronunciata dal giudice di merito, nel richiamare l'art. 530 cpv cod. proc. pen. (che recita al primo cpv: "Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo", e al secondo cpv: "Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile"), ha assolto, tra gli altri, il ricorrente con la formula "perché il fatto non sussiste", e nella motivazione si legge che era dubbia la riferibilità in concreto del fatto contestato all'imputato.

In conclusione, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione della disciplina dell'efficacia del giudicato penale di assoluzione nel procedimento disciplinare, considerando che il giudicante risultava vincolato all'accertamento operato dal giudice penale che aveva, sul fatto contestato disciplinarmente, pronunciato sentenza di assoluzione, con la formula "perché il fatto non sussiste" anche se nella motivazione si legge che era dubbia la riferibilità in concreto del fatto contestato all'imputato.

Anticipo TFR e TFS dipendenti pubblici

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga dell'accordo quadro per il finanziamento dell'anticipo sul TFR/TFS a favore dei dipendenti pubblici, intesa scaduta il 30 giugno 2022 e rinnovata con un decreto ad hoc siglato lo scorso luglio.

Valido altri 24 mesi, l'accordo con ABI agevola l'accesso al trattamento di fine servizio e fine rapporto nel Pubblico Impiego, con un prestito bancario a tasso agevolato.

È possibile prendere visione dell'elenco delle banche e istituti di credito che aderiscono all'Accordo attraverso il portale lavoropubblico.gov.it.

Dopo aver ottenuto dall'INPS o altro ente pensionistico la certificazione e la quantificazione del TFR/TFS maturato, previa procedura telematica dedicata, ci si può rivolgere a tali istituti convenzionati per richiedere un'anticipazione sul proprio TFR o TFS.

La prassi procedimentale prevede che dopo aver inoltrato la richiesta all'Ente erogatore (es. INPS), questi invia al lavoratore interessato la certificazione del diritto all'anticipazione. A quel punto si può andare in banca per chiedere il prestito fino ad un massimo di 45mila euro, con tasso di interesse dello 0,4%.

Per quanto riguarda la tempistica di erogazione dell'anticipo, sono previsti circa quindici giorni affinché la banca provveda all'accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal richiedente. Si tratta, tuttavia, dello step finale di un iter che comprende il rilascio della certificazione del diritto all'anticipazione entro 90 giorni dalla richiesta, così come l'avvio di eventuali verifiche necessarie per definire il contratto di anticipo e ultimare, entro 30 giorni, l'approvazione da parte dell'istituto di credito.

Bonus 150 euro dipendenti pubblici

Il Decreto 144/2022 (aiuti ter), che dispone "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", prevede, all'articolo 18, la concessione di una nuova indennità una tantum ai dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, purché in possesso di alcuni requisiti specifici.

Come specificato nell'articolo 18 del Decreto Aiuti ter, l'indennità una tantum di 150 euro viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro.

L'indennità spetta una sola volta, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali o ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

La misura di sostegno economico è dunque analoga al precedente Bonus 200 euro ma con platea dei beneficiari ridotta in base alla soglia di reddito inferiore rispetto alla misura precedente.

In base al tenore della norma, ricevono il bonus 150 euro "Aiuti ter" tutti i dipendenti con rapporto subordinato in forza nel mese di novembre, compresi coloro che si trovano in maternità, congedo o sotto altro periodo con copertura figurativa INPS integrale.

Il Decreto Aiuti ter che introduce il Bonus 150 euro sottolinea come l'indennità sia riconosciuta in via automatica ai lavoratori dipendenti, quindi pubblici e privati, previa presentazione dell'autodichiarazione. Nel testo non viene, quindi, specificato se i dipendenti pubblici siano esonerati da questa procedura di accesso, come avvenuto per il Bonus 200 euro erogato senza presentare alcuna dichiarazione. È quindi necessario attendere ulteriori indicazioni da parte dell'INPS o del Ministero del Lavoro.

Il Bonus 150 euro sarà erogato nella retribuzione di novembre 2022 per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Per quanto concerne le altre categorie beneficiarie dell'indennità, invece, è necessario attendere la pubblicazione dell'iter specifico da seguire per inoltrare la domanda. Chi è alle dipendenze di enti pubblici aderenti al sistema NoiPA potrà visualizzare il cedolino stipendio fin dai primi giorni del mese, con il dettaglio delle voci in busta paga indicato nei giorni successivi.

L'articolo 19, inoltre, specifica che il Bonus 150 euro viene corrisposto anche ai pensionati residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi, non superiore per il 2021 a 20.000 euro.

I pensionati con reddito 2021 non superiore a ventimila euro, riceveranno il nuovo Bonus 150 euro previsto dal decreto Aiuti ter con il cedolino pensione di novembre. La somma spetta anche ai titolari di più trattamenti INPS, in questo caso, il casellario centrale dei pensionati individua la specifica gestione che dovrà effettuare il versamento, in automatico e senza bisogno di fare domanda.

Per rientrarvi, bisogna essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria (pensione, assegno sociale, invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione) con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e avere un reddito IRPEF al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a ventimila euro.

Dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il Bonus da 150 euro non costituisce reddito ai fini fiscali né per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Non è cedibile, non è sequestrabile, non è pignorabile.

Il versamento del bonus spetta dunque all'ente previdenziale e sarà effettuato d'ufficio con il cedolino pensione di novembre 2022. Lo stesso mese in cui è previsto anche il pagamento del conguaglio dello 0,2% come rivalutazione dei trattamenti, dovuti all'inflazione.

Il Bonus di 150 euro è corrisposto sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetto a una successiva verifica del reddito. In caso di somme pagate in eccedenza, l'INPS provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

Ogni pensionato ha diritto al bonus 150 euro una volta sola. Se percepisce diversi trattamenti previdenziali, sarà uno solo di questi a corrispondere l'indennità. Il comma 6 dell'articolo 19 chiarisce che il bonus è corrisposto, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

TRATTAMENTO ECONOMICO RPC - Finalmente accolte le rivendicazioni del Siulp

La questione del trattamento economico del personale dei Reparti Prevenzione Crimine è stata, non di rado, oggetto di disomogenee interpretazioni. Come Siulp avevamo per l'appunto denunciato in più occasioni come il tipo di indennità corrisposta dipendesse non già dal tipo di servizio in concreto effettuato, bensì dal diverso orientamento adottato dai reggenti delle strutture dell'Amministrazione nelle rispettive province.

Una inaccettabile alea che la circolare diramata in data odierna dalla Direzione Centrale Anticrimine, che per l'appunto stigmatizza la controversa difformità, dovrebbe aver finalmente ricondotto a criteri di equità e di razionalità.

Nella nota in menzione, che a breve a nostra volta saremo in grado di veicolare, viene infatti chiarito, in termini non equivocabili, che ad eccezione delle residuali ipotesi di supporto alle attività di polizia giudiziaria, per le quali si prevede il trattamento di missione ordinaria, gli operatori dei RPC impiegati nelle operazioni di controllo del territorio, servizi che di fatto sono sistematicamente finalizzati ad innalzare i livelli di ordine e sicurezza pubblica, siano destinatari della corrispondente indennità di ordine pubblico.

Detto in altre parole, in adesione a quella che era la posizione del Siulp, è passato il concetto che l'attribuzione dell'indennità di ordine pubblico e la regola, ed è stata anche rigorosamente delineata la casistica in cui potrà essere eccezionalmente riconosciuto il trattamento economico di missione.

Non possiamo quindi che ringraziare il Direttore Centrale Anticrimine, Prefetto Messina, per la sensibilità dimostrata rispetto alle segnalazioni del Siulp, per aver promosso, con toni perentori che non consentono ulteriori equivoci, la rimozione di una insopportabile disarmonia.

Assegno Unico, aumentano gli importi solo per il 2022

Il Decreto Semplificazioni (Articolo 38 DL 73/2022) ha introdotto per il solo 2022 un aumento dell'importo dell'Assegno Unico sia per figli a carico nel caso di nuclei familiari in cui sono presenti disabili maggiorenni, per nuclei fino a 25mila euro di ISEE ed ex ANF con almeno una persona disabile a carico ed infine per i maggiorenni disabili e orfani.

L'INPS ha pubblicato la tabella dei nuovi importi maggiorati nel Messaggio 3518 del 27 settembre 2022.

Per questo primo anno di applicazione della misura, il figlio disabile a carico maggiorenne è equiparato al minore, ricevendo un assegno massimo di 175 euro con ISEE fino a 15mila euro. Inoltre, se il figlio ha un'età compresa tra 18 e 21 anni spetterà anche una maggiorazione parametrata alla percentuale di disabilità (come già avviene per i figli minorenni): gli importi di queste maggiorazioni vanno da un massimo di 105 euro ad un minimo di 85 euro al mese, sempre in base all'ISEE.

L'aumento (con arretrati) spetta, al momento, per il periodo che va dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023 ed ha valore retroattivo, prevedendo un conguaglio automatico da parte dell'INPS. Per il 2022 sono riservati 136,2 milioni euro (mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità). Poi, salvo nuovo rifinanziamento, si tornerà ai consueti importi, che si possono calcolare online con il simulatore gratuito:

Ai nuclei familiari che risultano beneficiari della maggiorazione temporanea prevista per chi ha un ISEE fino a 25mila euro e che nel 2021 riceveva gli assegni familiari (ANF), è previsto un incremento pari ad una somma forfettaria di 120 euro al mese se nel nucleo è presente almeno un figlio a carico con disabilità.

L'Assegno unico spetta anche ai figli disabili gravi maggiorenni che hanno perduto i genitori, a prescindere dall'età anagrafica. Si tratta di nuclei ISEE composti dal solo adulto disabile oltre a eventuali fratelli e sorelle. L'Assegno unico spetta per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia titolare di pensione ai superstiti e con una disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992.T

Tabella importi maggiorati per il solo 2022

TIPO DI PRESTAZIONE	IMPORTO EROGATO EX D.LGS N. 230/2021	NUOVO IMPORTO EX D.L. N. 73/2022 (SOLO PER ANNUALITÀ 2022)
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni con ISEE ≤ 15.000 euro	175 euro+(min. 85 euro; max 105 euro*) *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente	INVARIATO
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, con ISEE ≤15.000	AUU = 85 euro + 80 euro	AUU = 175 euro +(min. 85 euro; max 105 euro*) *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente
Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE ≤ 15.000 euro	AUU = 85 euro	AUU = 175 euro

N.B: Dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi gli importi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.

Il Garante interviene sui deepfake

Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto un vademecum per sensibilizzare gli utenti sui rischi connessi a una nuova tecnologia, che si basa sulla manipolazione di file sonori o di immagini per indurre in errore chi li riceve.

Si tratta dei cosiddetti deepfake sempre più diffusi grazie alla disponibilità di app e software che rendono possibile la loro realizzazione grazie a software molto ben elaborati e sofisticati, attraverso un comune smartphone.

I deepfake consistono in foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale (AI) che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce. Questo è possibile grazie ad una tecnica basata sull'implementazione di algoritmi di apprendimento automatico per la creazione di immagini e video combinati tra loro, file audio generati o modificati (cd. "skin vocali" o "cloni vocali") mediante sistemi che rendono credibili e convincenti (per la percezione che ne hanno gli utenti) i relativi contenuti multimediali veicolati, con l'intento di ingannare il pubblico facendogli credere che gli stessi siano reali.

Come chiarisce il documento del Garante i deepfake possono riguardare politici o opinion leader, con lo scopo di influenzare l'opinione pubblica. Video deepfake possono ad esempio essere mostrati o inviati agli elettori che simpatizzano per un determinato personaggio politico, rappresentandolo mentre compie azioni poco lecite o mentre si trova in situazioni sconvenienti, allo scopo di screditarlo ed influenzare le opinioni o il voto. In questi casi il deepfake può privare le persone della cosiddetta "autodeterminazione informativa" e incidere sulla loro libertà decisionale. Ed ancora video deepfake possono essere creati ad hoc per realizzare atti di cyberbullismo, che hanno come vittime soprattutto giovani.

Infine, il deepfake può essere utilizzato per crimini informatici, per attività telematiche illecite, come lo spoofing (il furto di informazioni che avviene attraverso la falsificazione di identità di persone o dispositivo, in modo da ingannare altre persone o dispositivi e ottenere la trasmissione di dati), il phishing e il ransomware.

Nel vademecum pubblicato il Garante, per prima cosa, fa un appello agli utenti affinché utilizzino attenzione e responsabilità evitando di diffondere in modo incontrollato immagini personali o dei propri cari che, è bene

ricordare, potrebbero rimanere online per sempre e che, anche nel caso in cui si decida di cancellarle, qualcuno potrebbe già essersene appropriato.

L'attenzione serve a riconoscere un deepfake. Ci sono elementi che aiutano: l'immagine può apparire pixellata (cioè un pò "sgranata" o sfocata); gli occhi delle persone possono muoversi a volte in modo innaturale; la bocca può apparire deformata o troppo grande mentre la persona dice alcune cose; la luce e le ombre sul viso possono apparire anormali. In caso di dubbi sul fatto che un video o un audio siano un deepfake realizzato all'insaputa dell'interessato, occorre assolutamente evitare di condividerlo (per non moltiplicare il danno alle persone con la sua diffusione incontrollata). E si può magari decidere di segnalarlo come possibile falso alla piattaforma che lo ospita (ad esempio, un social media).

Se si ritiene che il deepfake sia stato utilizzato in modo da compiere un reato o una violazione della privacy, ci si può rivolgere, a seconda dei casi, alle autorità di polizia (ad esempio, alla Polizia postale) o al Garante per la protezione dei dati personali.

FOGGIA RETATA ANTIDROGA:

Romano (SIULP), bene conferma presenza dello Stato e valore - denuncia del SIULP su pericolosità criminalità organizzata - Ora ripensare urgentemente modello questura della capitanata

Esprimo ringraziamenti e congratulazioni ai poliziotti della capitanata che, con la brillante operazione denominata "Troy" sapientemente coordinata dalla Procura di Foggia, con spirito di abnegazione, professionalità e pervicacia, hanno portato a termine una complessa e delicata attività di indagine che ha condotto all'arresto di 43 persone per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti. Questa ennesima brillante indagine dei poliziotti foggiani ha uno straordinario significato. Giacché conferma sia la presenza dello Stato contro i vari sodalizi dell'antistato che, da tempo, hanno cercato di affermare il proprio controllo su quel territorio con il chiaro intento di far credere che la capitanata fosse terra nella quale solo la criminalità può garantire la cittadinanza, sia perché conferma l'alta professionalità, l'abnegazione e la sagacia con cui i poliziotti, come quelli di quella realtà, continuano ad operare, nonostante tutte le difficoltà e la carenza di organico e mezzi, per riaffermare e mantenere il primato dello Stato su ogni forma di anti stato".

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP commenta la brillante e delicata operazione antidroga denominata "Troy".

In questa martoriata terra, sottolinea Romano, l'azione costante del Sindacato confederale in generale e del SIULP in particolare sul tema della sicurezza si è dimostrata fondamentale, precisa e attendibile, anche nelle denunce sui rischi che il territorio stava correndo.

Come altrettanto fondamentale è stata l'attenzione del vertice della Polizia di Stato e dell'Autorità di P.S. agli stimoli che provenivano dal SIULP circa la recrudescenza che alcuni fenomeni stavano avendo in quel territorio. Trasformazioni che richiedevano risposte immediate e decise, per stroncare sul nascere l'ambizioso progetto di controllo del territorio che i sodalizi criminali stavano perseguendo, come quella data con l'operazione Troy.

Così come fondamentale è stata la conferma che la prima vera e insostituibile risorsa nella lotta alla criminalità, nonostante l'apporto e il supporto che la tecnologia oggi può offrire, è e rimane quella umana. Solo l'esperienza, l'equilibrio, la professionalità e la capacità di discernimento del poliziotto possono consentire di espugnare vere e proprie impenetrabili fortezze del crimine come quella scompagnata a San Severo con la brillante operazione conclusa.

Ora, conclude Romano, ci aspettiamo che la questura di Foggia, anche alla luce di questa ennesima conferma del grado di pervasione che la criminalità organizzata ha in quel territorio, si ripensi al modello organizzativo valutando la possibilità di elevarla al rango di dirigente generale che rimane, ad oggi, l'unica possibilità per aumentare l'organico da dispiegare a contrasto del crimine in quella realtà.

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTROCORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Marketing promozionale

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 42/2022 del 15 Ottobre 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123